



notizie 32

Notiziario Sindacale della Federazione Lavoratori Metalmeccanici della Provincia di Modena
Via M. Jonio, 23 - T. 25.13.17 - FLM zona MO Est - Via Bonacini, 193/B - T. 37.09.90-36.63.03 - FLM zona MO Ovest - Via Paltrinieri - T. 31.25.86
- FLM zona Carpi - Via 3 Febbraio, 1 - T. 68.35.41 - FLM Terr. Sassuolo - Via Mezzavia - T. 0536/80.49.02
Stampa T.E.M. Modena

Speciale contratto

IMPRESE ARTIGIANE

METALMECCANICHE E INSTALLAZIONE

tra FLM - Imprese Artigiane CGIA - CNA - CASA - CLAAI

IPOTESI DI ACCORDO RAGGIUNTO E SIGLATO IL 14/6/1984



Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1/6/84 ed avrà scadenza il 30/6/86. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 (tre) mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.

1 PARTE - INFORMAZIONE/INVESTIMENTI

(Sintesi di accordo)

Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, nonché alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione per settore, comparto e aree territoriali omogenee.

Gli incontri di cui ai due punti precedenti avranno luogo a livello regionale, provinciale o comprensoriale, si svolgeranno su richiesta scritta di una delle parti e comunque almeno una volta l'anno possibilmente entro il primo quadrimestre.

LETTERA B)

Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale, per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della regione e degli Enti locali sui problemi dell'Artigianato.

Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati con finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali: le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti ed alla loro suddivisione per comparti produttivi.

Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con il criterio del credito selezionato per settori e che siano principalmente indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale riconversione della produzione.

LETTERA D) GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO

Le associazioni artigiane forniranno - in un confronto a livello regionale e territoriale - i dati in loro possesso relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale saranno altresì comunicati a questi livelli i dati sull'entità e sulla struttura delle retribuzioni riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.

Le associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di mano d'opera divisa per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti Pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale.

Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.

Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.

Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile, situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.

Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulla potenzialità di assorbimento della mano d'opera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si

orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali, di cui all'art.

Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specificati per mestiere.

A tal fine le parti si incontreranno nel mese di Febbraio di ogni anno per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.

Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentate all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi.

Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

DELEGATO DI IMPRESA

Sono salvaguardati per la Provincia di Modena gli accordi esistenti a livello provinciale del 24/7/74 e 21/5/76 e Regionale 1/6/77.

Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente.



TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

PUNTO 1.

I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme previste dal CCNL (licenziamenti per mancanze) potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con i periodi di preavviso previsti dal presente CCNL.

PUNTO 2.

La decorrenza del licenziamento effettuato ai sensi dell'art. 2118 Cod. Civ. sarà comunicata per iscritto al lavoratore a mezzo raccomandata RR o raccomandata a mano. La data della comunicazione deve risultare dall'avviso di ricevimento o in caso di raccomandata a mano da ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore.

Ferme restando la decorrenza e l'efficacia del provvedimento, la Organizzazione sindacale firmataria del CCNL su istanza del lavoratore licenziato potrà richiedere, entro e non oltre sei giorni lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento stesso di cui al punto 2. un incontro a livello di Organizzazioni sindacali provinciali per le organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle proprie autonomie organizzative, e territoriali per le organizzazioni dei lavoratori, per un tentativo di conciliazione che dovrà essere espletato entro quindici giorni dalla data di ricevuta comunicazione.

PUNTO 4.

In caso di mancato accordo, entro sei giorni lavorativi dall'avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione di cui al punto 3., su richiesta di una delle parti le Organizzazioni di cui sopra potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato con l'assistenza tecnica del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro o di un suo delegato.

Dette procedure dovranno esaurirsi entro quaranta giorni dalla data di licenziamento.

PUNTO 5.

Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà essere proposta una indennità complementare al T.F.R. non inferiore a settanta ore e non superiore a centottanta ore di retribuzione contrattuale.

- Il risultato dei tentativi sarà comunicato alle parti interessate dalle rispettive organizzazioni sindacali, qualora queste abbiano individuato di comune accordo una soluzione da proporre per l'eventuale adesione delle parti.
- In caso di accordo delle parti (datore di lavoro e lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 411 C.P.C..
- La procedura conciliativa è esaurita con il secondo tentativo di conciliazione.
- L'impegno delle Organizzazioni sindacali si considera come sopra esaurito.

PUNTO 6.

La presente normativa si applica nelle imprese artigiane che abbiano almeno 8 dipendenti (nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti).

Le parti convengono che le procedure sopra concordate non si applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal CCNL che comportano il licenziamento senza preavviso di cui all'Art. (licenziamenti per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine a norma di Legge, anche in sostituzione di altri lavoratori ammalati o temporaneamente assenti. Convengono inoltre, che le procedure sopra richiamate si applicano esclusivamente ai lavoratori non in prova con almeno tre mesi di anzianità ed agli apprendisti con un anno compiuto di anzianità nell'azienda.

PUNTO 7.

Su richiesta di una delle parti stipulanti si procederà a livello nazionale, ad una verifica annuale degli eventuali problemi derivanti dalla applicazione delle procedure sopra elencate, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali

NOTA A VERBALE

Con la presente procedura non si è inteso apportare contrattualmente innovazione alcuna alla normativa vigente in materia (art. 35 L.300/1970; 604/1966; 533/1973; e gli Artt. del Codice Civile n. 2118 e 2219).

Allo stesso modo le parti convengono che le procedure descritte sono complete ed esaustive in sé e, pertanto, non recepiscono né direttamente né in via analogica quanto pattuito sui medesimi argomenti in altri accordi interconfederali, ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21.12.1983.

Sono fatti salvo gli accordi esistenti a livello territoriale.



LAVORO A TEMPO PARZIALE



Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'articolo.....del presente contratto.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

- a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto.
 - b) Volontarietà di entrambe le parti.
 - c) Reversibilità della prestazione da tempo parziale, a tempo pieno tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà.
 - d) Priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per identiche mansioni.
 - e) Nelle imprese artigiane possono essere assunti n°..... lavoratori a tempo parziale sulle imprese fino a dipendenti n° lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a dipendenti n° lavoratori a tempo parziale nelle imprese da dipendenti in poi.
 - f) Può essere previsto un termine di conversione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno - prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto.
 - g) L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto di sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.
- Il punto e) sarà completato in sede di stesura del contratto.

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell'anno.

A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.

L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

La presente normativa entra in vigore dal Gennaio 1985.

Inoltre, viene istituita una indennità annua pari a 16 ore di retribuzione contrattuale, per ogni lavoratore che ne abbia maturato il diritto a fine anno.

Alternativamente, tale indennità potrà essere trasformata, anche parzialmente, in permessi retribuiti in relazione alle esigenze tecnico-produttive delle imprese, sulla base di intese da convenirsi.

Le frazioni di anno si computano in dodicesimi.

La presente normativa decorre dal 1/1/85 con l'utilizzo di 8 ore le rimanenti 8 ore saranno utilizzate con decorrenza dal 1/1/86.

Documento prelevato da portale della contrattazione.it

APPRENDISTATO

DAL 1/6/1984 PER I NUOVI ASSUNTI

SI DEFINISCE UN NUOVO REGIME:

- A) PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE
 B) MESTIERI A SECONDA DEL CONTENUTO PROFESSIONALE
 SI DISTINGUONO TRE GRUPPI.



1 GRUPPO

LAVORATORI DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE E MESTIERI ARTISTICI

APPARTENGONO A QUESTO GRUPPO I SEGUENTI MESTIERI:

Settori artistici: 1) damaschinatori, fonditori di oggetti d'arte e di campane, lavoratori del ferro battuto, ramai, caldaie e sbalzatori a mano, peltrai, sciabolatori, traforatori artistici, modellisti meccanici 2) costruzione strumenti di misura di precisione, costruzione stampi modelli utensili ed attrezzature, aggiustatori meccanici 3) elettronica applicata (progettazione realizzazione di impianti e sistemi, assemblaggio circuiti progettazione e riparazione attrezzature elettromedicali ecc. 4) produzione e riparazione di protesi ortopediche. 5) Installazione e riparazione impianti termo idro-sanitari, condutture di acqua, gas e pipe-line, condizionamento e refrigerazione impianti termici ed energia alternativa. 6) impianti elettrici 7) installazione riparazione manutenzione impianti di ascensori (sollevamento e trasporto) 8) autoriparatori (autocarri-auto-macchine agricole-moto-navale nautica. 9) elettrauto. 10) carrozzieri o revisori scocca. 11) pompisti diesel-carburatori.

PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - 1 GRUPPO -

TITOLO DI STUDIO	ETA' DI ASSUNZ.	DURATA APP. TO	1° TRIME-STRE	2° TRIME-STRE	2 SEM.	3 SEM.	4 SEM.	5 SEM.	6 SEM.	7 SEM.	8 SEM.	9 SEM.	10 SEM.
Con diploma d'obbligo scuola media o ex scuola di avviamento professionale	- 18	5 ANNI	50%	55%	58%	60%	62%	65%	68%	72%	76%	80%	85%
	+ 18	4 ANNI	54%	60%	63%	66%	69%	72%	76%	80%	85%		

La retribuzione minima tabellare dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali su indicate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per l'operaio qualificato (3° livello).



2 GRUPPO - Lavoratori medio contenuto professionale

Appartengono a questo gruppo i seguenti mestieri.

1) Fonderie con formazione prevalente manuale. 2) tornitura, fresatura, rettificazione, alesatura con preparazione delle macchine utensili preparatore di macchine automatiche, centri di lavoro, robot, macchine a controllo numerico e trasfert. 3) COSTRUZIONE DI MACCHINE IN GENERE (macchine utensili per agricoltura, per edilizia e lavori stradali, macchine per l'industria, macchine motrici, componenti complessi per macchine e impianti, componenti oleodinamici ecc..) 4) CARPENTERIA 5) ATTIVITA' DI RIPARAZIONE (macchine di ufficio, maglieria da confezione, forni, frigo impianti, armi, bilancie, giochi elettrici, arrotini, affilatura utensili, strumenti musicali e attrezzature agricole) 6) ELET-TROMECCANICA (costruzione macchine e motori elettrici, quadri comando, assemblaggio componenti e cablaggio. 7) Produzione riparazione insegne luminose. 8) Installazione e riparazione bruciatori e caldaie, impianti di allarme anti-furto e videocitofona, impianti di irrigazione e impianti per l'agricoltura. 9) Riparazione radio-Tv e antenisti, elettrodomestici. 10) impianti audiovisivi, amplificazione sonora. 11) installazione e riparazione di impianti distribuzione carburante. 12) Tapezzieri auto. 13) Installazione e riparazione impianti gas-auto. 14) Riparazione ciclo e ciclomotori. 15) Centri di installazione antifurto e/o autoradio e/o condizionatori.

PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - 2 GRUPPO -

TITOLO DI STUDIO	ETA' DI ASSUNZ.	DURATA APP. TO	1° TRIME-STRE	2° TRIME-STRE	2 SEM.	3 SEM.	4 SEM.	5 SEM.	6 SEM.	4 MESI			
Con diploma d'obbligo scuola media o ex scuola di avviamento professionale	- 18	3 ANNI E 4 MESI	50%	58%	62%	66%	71%	76%	81%	85%			
	+ 18	2 ANNI E 6 MESI	54%	62%	66%	72%	80%	85%					

La retribuzione minima tabellare dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali su indicate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per l'operaio qualificato (3° livello).

3 GRUPPO - LAVORATORI BASSO CONTENUTO PROFESSIONALE APPARTENGONO A QUESTO GRUPPO I SEGUENTI MESTIERI:

1) FONDERIE (ghisa, alluminio, pressofusione) 2) stampaggio, tranciatura, piegatura, calandratura ecc. Fucatura non a stampo 3) Taglio, sbavatura, maschiatura, foratura, brociatura ecc. Tornitura, fresatura, rettifica, alesatura, senza la preparazione delle macchine utensili, lavorazione meccanizzate o automatizzate in genere; 4) ASSEMBLAGGIO (saldatura, incollaggio, rivestimento, assemblaggio per deformazione, lavorazione a filo, montaggio di gruppi, di sottogruppi ecc... Mobili, arredamenti metallici, serramenti infissi) 5) TRATTAMENTI TERMICI e superfici e galvanotecnici. 6) Verniciatura (escluso settore autoveicolo). 7) saldatori a puntatrice. 8) minuterie metalliche (catene, molle, bullonerie, articoli casalinghi, coltelleria, scatolame metallico, rubinetteria, valvolame ecc...) 9) avvolgimenti elettrici. 10) installazione pannelli solari, collettori solari e fotovoltaici, depurazione e trattamento delle acque civili e industriali e riparazioni impianti, installatori lattonieri, installatori insegne luminose. 11) Vulcanizzatori e gommisti, radiatoristi.

PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - 3 GRUPPO -

TITOLO DI STUDIO	ETA' DI ASSUNZ.	DURATA APP. TO	1° TRIME-STRE	2° TRIME-STRE	2 SEM.	3 SEM.							
Con diploma d'obbligo scuola media o ex scuola di avviamento professionale	- 18	1 ANNO E 6 MESI	50%	66%	72%	85%							
	+ 18	1 ANNO	54%	70%	85%								

La retribuzione minima tabellare dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali su indicate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per l'operaio qualificato (3° livello).

Mestieri non indicati vengono di norma inseriti al 2° gruppo. Collocazioni diverse potranno essere stabilite tramite accordo tra le parti a livello territoriale. A livello nazionale per armonizzare gli accordi raggiunti ai livelli territoriali, e per verificare la collocazione concordata nel presente CCNL, le parti si potranno incontrare a richiesta di una di esse.

TITOLO DI STUDIO

Lavoratori con ammissione al 2° corso di scuola tecnica industriale od istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato. Per questi lavoratori app. si acquisisce quanto stabilito dal CCNL 1976 e 1979 ART. 4 riduzione di un semestre previo accertamento specifico di praticabilità della assunzione, definendolo in fase di stesura.

NORMA A INTEGRAZIONE

Qualora il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro dell'apprendista che abbia superato il periodo di prova, nei primi sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. «tutela dei licenziamenti individuali», l'apprendista ha diritto ad una integrazione pari alla differenza che intercorre fra il 58% di paga base e contingenza e quanto percepito come dalle tabelle sopra riportate, ad eccezione dei licenziamenti effettuati ai sensi dell'art. 27 del CCNL di settore del 1979. La quantità di cui sopra verrà calcolata proporzionalmente al periodo di apprendistato effettivamente prestato.

NORMA APPLICAZIONE ACCORDO INTERCONFEDERALE

Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all'accordo interconfederale del 21/12/1983 sul trattamento economico degli apprendisti fissando a livello nazionale il periodo di trattamento economico iniziale in tre mesi valido per tutti i livelli di contrattazione territoriale ivi compresi quelli regionali. Detti trattamenti, fissati in valori, che seppur scaglionati, sono nella media ponderale comprensivi delle percentuali previste dall'accordo stesso. Si danno inoltre atto che la definizione della normativa di cui al comma pre-

nizzazioni nazionali stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.

NORMA TRANSITORIA

Agli apprendisti assunti dal 1/3/84 al 31/5/84 ai sensi della normativa prevista dal CCNL in vigore in quel periodo, si applica il trattamento economico e normativo del presente accordo. Poiché la retribuzione di fatto risulterà più favorevole rispetto a quella derivante dall'applicazione della presente disciplina, si conviene di corrispondere la parte di retribuzione eccedente a titolo di assegno ad personam. L'importo di detto assegno ad personam verrà assorbito gradualmente fino a concorrenza nell'ordine del 50% di futuri miglioramenti retributivi, di paga base e contingenza.

La retribuzione globale di fatto dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di 3° livello al netto delle ritenute previdenziali.

NORMA TRANSITORIA ACCORDO INTERCONFEDERALE 21/12/1983

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo interconfederale e per 12 mesi successivi (fino al 20 dicembre 1984) gli imprenditori artigiani che risolvono il rapporto di lavoro nei confronti degli apprendisti nel corso del primo anno di anzianità, non potranno procedere a nuove assunzioni di apprendisti nell'arco del periodo suddetto.

Fino a 12 mesi dalla decorrenza l'imprenditore artigiano che proceda a risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di apprendisti nel corso del loro primo anno di anzianità dopo aver effettuato assunzioni di apprendisti secondo il nuovo regime, dovrà versare una somma pari al 40% della differenza definitiva dei due regimi per ogni mese che intercorre fra la data del licenziamento e quella della fine del periodo contrattoriale. Tale somma verrà versata al Cuaf salvo diversa definizione in sede contrattuale.

APPRENDISTI IN FORZA PRIMA DEL 1/3/1984

Agli apprendisti in forza prima del 1-3-1984 restano fermi i trattamenti di miglior favore previsti dalla precedente normativa contrattuale (CCNL



**TABELLA — PREMIO PRODUZIONE REGIONALE
PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI DAL 1.6.84 IN POI**

GRUPPO DI APPARTENENZA	ETA' DI ASSUNZ.	DURATA APP. TO	1°	2°	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TRIME- STRE	TRIME- STRE	SEM.	SEM.	SEM.	SEM.	SEM.	SEM.	SEM.	SEM.	SEM.
1 GRUPPO	- 18	5 ANNI	50% 42.000	55% 43.200	58% 43.920	60% 44.400	62% 44.880	65% 45.600	68% 46.320	72% 47.280	76% 48.240	80% 49.200	85% 50.400
	+ 18	4 ANNI	54% 42.900	60% 44.400	63% 45.120	66% 45.840	69% 46.560	72% 47.280	76% 46.240	80% 49.200	85% 50.400		
2 GRUPPO	- 18	3 ANNI E 4 MESI	50% 42.000	58% 43.920	62% 44.880	66% 45.840	71% 47.040	76% 46.240	81% 49.440	4 MESI 85% 50.400			
	+ 18	2 ANNI E 6 MESI	54% 42.900	62% 44.880	66% 45.840	72% 47.280	80% 49.200	85% 50.400					
3 GRUPPO	- 18	1 ANNO E 6 MESI	50% 42.000	66% 45.840	72% 47.280	85% 50.400							
	+ 18	1 ANNO	54% 42.900	70% 46.800	85% 50.400								

Per i mestieri modellera installazione e riparazione - idraulici - termo sanitari - elettricisti lattonieri radio TV ed elettrodomestici: ai valori della presente tabella va aggiunta una quota operaia di L. 50 per tutti a titolo di superpremio collettivo non assorbibile.



AUMENTI RETRIBUTIVI SUI MINIMI DI PAGA COSÌ ARTICOLATI E SCAGLIONATI:

LIVELLO	1.6.1984	1.1.1985	1.6.1985	TOTALE
1	23.000	17.000	26.000	66.000
2	26.000	19.500	30.000	75.000
3	28.500	21.000	32.500	82.000
4	30.500	22.500	35.000	88.000
5	34.500	25.500	39.000	99.000
5 ^s	37.000	27.500	42.500	107.000
6	41.500	30.500	47.000	119.000
7	46.000	34.000	52.000	132.000

Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli aumenti previsti dal presente

LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI

In vigore dal 1.6.84 al 31.12.1984

1 livello	273.000
2 livello	311.000
3 livello	338.500
4 livello	363.000
5 livello	409.000
5 ^s livello	442.000
6 livello	491.500
7 livello	546.000

In vigore dal 1.1.1985 al 31.5.1985

1 livello	290.000
2 livello	330.500
3 livello	359.500
4 livello	385.500
5 livello	435.000
5 ^s livello	469.500
6 livello	522.000
7 livello	580.000

In vigore dal 1.6.1985

1 livello	316.000
2 livello	360.500
3 livello	392.000
4 livello	420.500
5 livello	474.000
5 ^s livello	512.000
6 livello	569.000
7 livello	632.000



A titolo di «una tantum» verranno corrisposte esclusivamente al personale in forza al 1.6.84 £. 200.000.

Detto importo verrà erogato come segue:

£. 100.000 con la retribuzione del mese di luglio '84 e comunque prima del periodo feriale;

£. 80.000 con la retribuzione del mese di ottobre '84;

£. 20.000 con la retribuzione del mese di marzo '85.

I suddetti importi saranno commisurati alla anzianità di servizio maturata dal 1.1.84 al 31.5.84 con riduzione proporzionale nel caso di assunzione nel corso del periodo stesso.

Per il prolungamento della durata del presente CCNL al 30.6.86, verranno corrisposte, esclusivamente al personale in forza all'1.6.84, ulteriori £. 60.000, da corrispondersi con la retribuzione di marzo 1985.

Agli apprendisti in forza alla data del 1° giugno 1984, i suddetti importi verranno corrisposti al netto delle ritenute previdenziali. Detti importi sono esclusi dal computo del T.F.R.



ENTI BILATERALI

Le parti stipulanti il presente CCNL sulla base dell'articolo 4 dell'accordo interconfederale del 21/12/1983 si impegnano ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i problemi in-

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative ed inscindibili fra loro.

Ferma tale inscindibilità le Associazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di migliore favore esistenti.

Insindibilità delle disposizioni - trattamento


QUOTA DI SERVIZIO CONTRATTUALE £. 8.000

A favore della FLM nazionale
Annuncio di trattenuta entro il
Possibilità di rinuncia entro il
Trattenuta entro il successivo
Consegna del contratto nazionale
Definizione compiuta in sede di stesura
Salvo soluzioni diverse a livello territoriale
Per la Provincia di Modena

DAI IL TUO
CONTRIBUTO
ISCRIVITI

ALLA

F.L.M.
(FIM - FIOM - UILM)



dalla parte giusta

iscriviti al sindacato unitario!

FLM

**LA F.L.M. TUTELA GLI
INTERESSI DEI LAVORATORI
ESCLUSIVAMENTE CON IL
CONTRIBUTO
DEGLI ISCRITTI.**

**PER UN SINDACATO PIU' FORTE
E RAPPRESENTATIVO**